Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 aprile 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 febbraio 1975, n. 86.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 24 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel campo della sicurezza sociale in conformità ai principi stabiliti dall'articolo VII dell'accordo firmato a Washington, D.C., il 26 settembre 1951, integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno convenuto di concludere a tal fine un accordo ed hanno perciò nominato, come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana:

Dionigi COPPO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e

il Presidente degli Stati Uniti d'America:

Caspar W. WEINBERGER, Ministro della sanità, educazione, e previdenza sociale,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente accordo:

a. Il termine « territorio » designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia, e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, gli Stati, il Distretto di Columbia, il Commonwealth di Porto Rico, le Isole Vergini, Guam e la Samoa americana;

b. Il termine « cittadino » designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un « cittadino italiano »; e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, un « cittadino degli Stati Uniti », come definito nella sezione 101 della legge del 1952 sull'immigrazione e la nazionalità, e successive modificazioni;

c. Il termine « legislazione », a meno che non sia diversamente specificato, designa le leggi, i regolamenti e ogni altra misura di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale, di cui all'art. 2 del presente accordo;

d. Il termine « autorità competente » designa l'autorità responsabile dell'applicazione della legislazione, e precisamente:

Per la Repubblica italiana: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Minister of Labor and Social Welfare);

Per gli Stati Uniti d'America: il Ministro della sanità, educazione e previdenza sociale (Secretary of Health, Education and Welfare);

e. Il termine « istituzione » designa, per ciascun Stato contraente, l'istituzione, l'organismo o l'autorità cui è affidata la gestione dei settori di sicurezza sociale di cui alle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente accordo;

f. Il termine « periodi di assicurazione » designa i periodi di pagamento di contributi o periodi di guadagno basati sulla retribuzione per lavoro dipendente o sul reddito per lavoro indipendente come definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione, in base alla quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui essi siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

g. Il termine « lavoratore » designa la persona che può far valere periodi di assicurazione;

h. Il termine « familiare » designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore in vita, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti;

i. Il termine « superstite » designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore deceduto, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti;

j. I termini « prestazioni » e « pensioni » designano tutte le prestazioni economiche pagabili in base alle legislazioni di cui all'articolo 2 del presente accordo;

k. Il termine « importo della prestazione » (« basic benefit amount ») designa per quanto riguarda la Repubblica italiana l'importo della prestazione dovuta; per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America il « primary insurance amount » come specificato nella tabella delle prestazioni contenuta nella sezione 215 (a) del

titolo II o nella tabella che si ritiene contenuta in tale sezione della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e successive modificazioni, da cui deriva per legge l'effettivo importo della prestazione dovuta;

l. Il termine « beneficiario » designa tutti i lavoratori, i familiari o i superstiti che abbiano titolo a prestazioni o a pensioni.

Articolo 2

1. Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e precisamente:

a. per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonchè alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale;

b. per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti;

tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei periodi di assicurazione in conformità al presente accordo non avrà luogo per i periodi di assicurazione volontaria previsti da tali legislazioni.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il presente accordo si applicherà alle legislazioni concernenti altri regimi di previdenza per gli stessi eventi, che saranno indicate dall'autorità competente italiana.

3. Il presente accordo si applicherà anche a future legislazioni che apportino modificazioni o integrazioni alle legislazioni indicate nel presente articolo.

Articolo 3

1. Il presente accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni, e ai loro familiari o superstiti.

2. Il presente accordo non si applica ai periodi di servizio prestato in qualità di agente diplomatico e consolare di carriera, o di agente di cancelleria, nè, salvo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 2, ai periodi di servizio coperti da regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici (government agencies or instrumentalities).

Articolo 4

Le persone alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Stato, sia che risiedano sul territorio di uno Stato contraente sia che risiedano sul territorio di uno Stato terzo.

Articolo 5

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria in base alle disposizioni della legislazione di uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di tale Stato saranno totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato.

Articolo 6

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo, le persone che hanno diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno Stato contraente, incluse le prestazioni derivanti dal presente accordo, le riceveranno integralmente e senza limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio dell'altro Stato. Tali prestazioni saranno corrisposte da ogni Stato alle persone cui si applicano le disposizioni del presente accordo, che risiedono in uno Stato terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui tali prestazioni sarebbero corrisposte se tali persone fossero state soggette unicamente alla legislazione dello Stato debitore.

Parte II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 7

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato.

2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione.

3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana, sarà coperto dalla legislazione italiana.

4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applicano le seguenti disposizioni:

a. il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino;

b. il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato;

c. la persona, che non è cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro è soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati è soggetta, per tale periodo, alla legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed è esente dalla legislazione dell'altro Stato.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l'istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo 4, certifica all'istituzione dell'altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione.

6. Le autorità competenti dei due Stati, possono concordare nell'interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.

Parte III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
INVALIDITÁ, VECCHIAIA, SUPERSTITI

Articolo 8

1. Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da un periodo di assicurazione in base alla legislazione di ambedue gli Stati contraenti, l'istituzione di ciascuno Stato prenderà in considerazione, ai fini dell'articolo 8 paragrafo 2 e dell'articolo 9 paragrafo 2, il periodo di assicurazione che risulta compiuto in base alla propria legislazione.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente richiede il compimento di periodi di assicurazione per l'acquisto, il mantenimento o il ricupero del diritto a prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione prenderà in considerazione, a tale fine, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato come se questi fossero stati compiuti in base alla legislazione del primo Stato.

Tale istituzione prenderà in considerazione tutti i periodi di assicurazione richiesti per assicurare il diritto alle prestazioni più elevate stabilite dalla legislazione che essa applica.

3. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una data professione od occupazione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a tali prestazioni verranno presi in considerazione solo i periodi compiuti in un regime corrispondente dell'altro Stato o, in mancanza, nella stessa professione od occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione od occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non fa acquisire diritti a prestazioni in base al regime speciale, questi periodi verranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni in base al regime generale o ad altro regime di assicurazione applicabile. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno solo nel caso in cui diano luogo al pagamento di una prestazione di importo più elevato.

4. L'istituzione degli Stati Uniti non è obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore che ha compiuto meno di sei trimestri di assicurazione (six quarters of coverage) secondo la legislazione degli Stati Uniti; l'istituzione italiana non è obbligata ad applicare le disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore, il quale ha compiuto meno di un anno di assicurazione secondo la legislazione italiana.

Articolo 9

1. Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 8, l'istituzione di detto Stato stabilirà, secondo le disposizioni della propria legislazione, l'importo della prestazione in base al totale dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato..

2. Sia che si applichi o meno il paragrafo 1, l'istituzione di ciascuno Stato determinerà l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilirà quindi l'importo della prestazione in pro rata sulla base dell'importo teorico della prestazione mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati.

3. Il lavoratore sceglierà entro un periodo di tempo determinato se le prestazioni dovranno essere concesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 e tale scelta sarà applicabile a tutte le prestazioni dovute al lavoratore e ai familiari da parte di ciascuno Stato.

4. Nel caso di superstiti, gli importi delle prestazioni saranno determinati da ciascuno Stato in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le prestazioni ai superstiti saranno calcolate da parte di ciascuno Stato in base alle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, in modo da corrispondere il più alto importo complessivo delle prestazioni, a meno che l'importo complessivo più basso delle prestazioni dovute, non sia richiesto da tutti i superstiti aventi diritto alle prestazioni.

5. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, le opzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono definitive.

Articolo 10

1. Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le istituzioni di ciascuno Stato contraente operano rispettivamente come segue:

a. da parte statunitense, i guadagni percepiti nel corso di ogni anno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana saranno equivalenti ai guadagni accreditati in base al regime di assicurazione italiana per tale anno e soggetti al guadagno massimo accreditabile in base alla legislazione statunitense;

b. da parte italiana, per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione statunitense si terrà conto della media salariale o contributiva derivante esclusivamente dai salari percepiti o dai contributi accreditati in relazione ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione italiana.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, l'importo delle prestazioni varia in relazione al numero dei familiari o superstiti, l'istituzione di tale Stato prenderà in considerazione anche i familiari o superstiti, che risiedono sul territorio dell'altro Stato.

Articolo 11

1. A richiesta, le prestazioni concesse in virtù delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte di entrambi gli Stati secondo le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5, le prestazioni saranno ricalcolate in virtù delle disposizioni dell'articolo 9, quando:

a. detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all'articolo 9 paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il diritto a prestazioni in virtù della legislazione di uno o di entrambi gli Stati senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 8;

b. nella legislazione di uno Stato vengono introdotte modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni.

3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5 se il diritto dei beneficiari che ricevono prestazioni in virtù dell'articolo 9 viene meno, le prestazioni delle persone che successivamente divengono titolari di prestazioni in virtù di periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in virtù delle disposizioni dell'articolo 9.

Articolo 12

Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtù dell'articolo 9 paragrafo 2 da parte delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di tali prestazioni è inferiore all'importo della prestazione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui il beneficiario risiede, l'istituzione di questo Stato corrisponde, a proprio carico, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute in base all'articolo 9 paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.

Parte IV

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Le autorità competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione del presente accordo come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita.

Articolo 14

1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione del presente accordo e ciascuna di tali autorità designerà una istituzione di collegamento per facilitare l'applicazione del presente accordo.

2. Le autorità competenti dei due Stati si comunicano l'un l'altra tutte le informazioni concernenti regolamenti, provvedimenti amministrativi e modifiche alle proprie legislazioni che possano influire sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti od istituzioni dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri cittadini, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 16

1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione del presente accordo, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.

2. I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione (certification) dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione del presente accordo.

3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle autorità competenti o delle istituzioni di uno Stato sarà ritenuta valida da parte della autorità competente o delle istituzioni dell'altro Stato.

Articolo 17

Le autorità competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente l'una con l'altra e con ogni persona dovunque questa possa risiedere, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione del presente accordo. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.

Articolo 18

Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorità competenti o alle istituzioni dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione del presente accordo non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Articolo 19

1. Le istanze ed altri documenti presentati per iscritto alle autorità competenti o alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti autorità od istituzioni dell'altro Stato.

2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

3. Un ricorso che debba essere presentato entro un dato termine all'autorità competente od istituzione di uno degli Stati sarà considerato come presentato entro tale termine se il ricorso è stato presentato entro lo stesso termine all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato. In tal caso l'autorità od istituzione cui il ricorso è stato presentato trasmette senza indugio detto ricorso all'autorità competente o all'istituzione dell'altro Stato e comunica all'interessato la ricezione del ricorso.

Articolo 20

1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo i procedimenti per risolvere ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo.

2. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno una procedura permanente di arbitrato per l'esame e la soluzione di ogni questione o controversia che non possa essere risolta tramite i procedimenti stabiliti al paragrafo 1. L'organo arbitrale previsto al presente paragrafo deciderà le controversie deferitegli in con-

formità ai principi del presente accordo. Le decisioni dell'organo arbitrale saranno definitive ed obbligatorie ai fini delle controversie deferitegli nei confronti delle autorità competenti e delle istituzioni di entrambi gli Stati.

3. L'organo arbitrale istituito in virtù del paragrafo 2 consisterà di tre membri. Le autorità competenti dei due Stati designeranno ciascuna un membro. Il terzo membro verrà designato concordemente dalle due autorità competenti.

Articolo 21

1. Nelle more della definizione dei diritti di un beneficiario in base al presente accordo compresa la definizione di ogni questione di cui all'articolo 20 tra le autorità competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti, il beneficiario i cui diritti sono in contestazione, riceverà prestazioni provvisorie secondo il presente articolo fino a che non sia intervenuta tale definizione.

2. Ciascuna istituzione concederà al beneficiario, a titolo di prestazioni provvisorie, le prestazioni cui egli avrebbe eventualmente diritto in base alla propria legislazione o in base al presente accordo.

3. *a.* Le istituzioni di entrambi gli Stati stabiliranno le procedure per regolare i rispettivi debiti per le prestazioni provvisorie erogate nelle more della definizione di cui al paragrafo 1;

b. nel dare corso a tali procedure, l'istituzione di uno Stato tratterrà dai pagamenti che effettua, basati sui diritti liquidati definitivamente al beneficiario, gli importi permessi dalla legislazione di tale Stato sufficienti per rimborsare all'istituzione dell'altro Stato gli importi pagati a titolo di prestazioni provvisorie eccedenti gli importi definitivamente spettanti al beneficiario.

Articolo 22

1. Le istituzioni di uno Stato contraente debitrici di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù del presente accordo, si liberano validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.

2. Nel caso che disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio di valute siano emanate nell'uno o nell'altro Stato, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformità con le disposizioni del presente accordo, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra Parte.

Articolo 23

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore del presente accordo (incluse le nuove domande di coloro che avevano già precedentemente presentato domanda di prestazione).

2. Ai fini del presente accordo, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore saranno presi in considerazione. Tuttavia da parte di ciascuno Stato contraente non saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della data di entrata in vigore della propria legislazione.

3. Qualora domande di prestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente accordo siano state soddisfatte mediante il pagamento di una somma *una tantum* a motivo di insufficienti periodi di assicurazione, il beneficiario può chiedere una revisione del trattamento corrispostogli se con l'applicazione delle disposizioni del presente accordo soddisfa alle condizioni richieste per ottenere una pensione.

4. Il presente accordo non dà diritto a pagamenti di prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Articolo 24

1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.

3. *a.* Il presente accordo può essere emendato di volta in volta mediante accordi aggiuntivi che entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica di tali accordi aggiuntivi saranno scambiati; le disposizioni del presente paragrafo, tuttavia, non saranno interpretate nel senso di impedire che tali accordi aggiuntivi abbiano valore retroattivo se in essi ciò sia esplicitamente previsto.

b. Gli accordi aggiuntivi che entrano in vigore in base alle disposizioni di questo paragrafo saranno considerati ai fini del presente articolo parte integrante del presente accordo.

c. Un incontro ai fini di esaminare l'opportunità di un accordo aggiuntivo sarà indetto qualora l'autorità competente di ciascuno Stato lo richieda.

4. Il presente accordo rimarrà in vigore e sarà efficace fino alla scadenza di un anno successivo all'anno in cui la comunicazione scritta della sua denuncia è stata notificata alla autorità competente di uno Stato contraente da parte dell'autorità competente dell'altro Stato.

5. Se l'accordo è denunciato, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni dell'accordo stesso e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad accordi complementari.

FATTO a Washington il ventitre maggio 1973, in duplice esemplare in lingua italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Dionigi COPPO

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
Caspar W. WEINBERGER

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE MATTER OF SOCIAL SECURITY.

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Desirous of regulating the relations between the two States in the field of social security, in accordance with the principles established under article VII of the agreement signed at Washington, D.C., September 26, 1951, supplementing the treaty of friendship, commerce and navigation between the Italian Republic and the United States of America signed at Rome, Febru-

ary 2, 1948, have agreed to conclude an agreement for that purpose and have therefore appointed as their plenipotentiaries:

The President of the Italian Republic:

Dionigi COPPO, Minister of labor and social welfare, and

The President of the United States of America:

Caspar W. WEINBERGER, Secretary of health, education, and welfare,

who, having exchanged their full powers, found to be in good and due form, have agreed to the following provisions:

Part I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

For purposes of the application of this agreement:

a. The term « territory » shall mean, as regards the Italian Republic, Italy; and as regards the United States of America, the States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam and American Samoa;

b. The term « national » shall mean, as regards the Italian Republic, an Italian national; and as regards the United States of America, « national of the United States » as defined in section 101, immigration and nationality act of 1952, as amended;

c. The term « laws », unless otherwise qualified, shall mean the laws, regulations, and any other measure concerning social security specified in article 2 of this agreement;

d. The term « competent authorities » shall mean the authorities responsible for the administration of the laws, and specifically: in the case of the Italian Republic: the Minister of labor and social welfare (Ministro del lavoro e della previdenza sociale); in the case of the United States of America: the Secretary of health, education, and welfare (Ministro della sanità, educazione e previdenza sociale);

e. The term « agency » shall mean for each contracting State any agency, body or authority entrusted with the administration of an insurance system, under the laws specified in article 2 of this agreement;

f. The term « periods of coverage » shall mean the periods of payment of contributions or periods of earnings based on wages for employment or self-employment income, as defined or recognized as periods of coverage by the law under which such periods have been completed, of any similar periods insofar as they are recognized by such laws as equivalent to periods of coverage;

g. The term « workers » shall mean persons who have periods of coverage;

h. The term « family members » shall mean the persons defined as eligible for benefits on the earnings record or periods of coverage of a living worker, whichever is applicable, as established under the laws of each of the contracting States;

i. The term « survivors » shall mean the persons defined as eligible for benefits on the earnings record or periods of coverage of a deceased worker, whichever is applicable, as established under the laws of each of the contracting States;

j. The terms « benefits » and « pensions » shall mean any cash benefits payable under the laws specified in article 2 of this agreement;

k. The term « basic benefit amount » (« importo della prestazione ») shall mean, as regards the Italian Republic; the amount of the benefit which is payable; and as regards the United States of America, « primary insurance amount » as set forth in the table of benefits contained in section 215 (a) of title II or deemed to be contained in such section of the social security act of 1935, as amended, from which is derived by law the actual amount of the benefit which is payable;

l. The term « beneficiary » shall mean any worker, family member or survivor who is entitled to benefits or pensions.

Article 2

1. For purposes of this agreement the applicable laws relating to social security for disability, old-age, and survivor-ship are:

a. in the case of the Italian Republic, the legislation on compulsory general insurance for old-age, disability and survivors, as well as legislation providing benefits which are substitutes for benefits provided by said compulsory general insurance;

b. in the case of the United States of America, title II of the social security act of 1935, as amended, and regulations promulgated under the authority provided therein, except sections 226 and 228 of such title and regulations pertaining to such sections;

provided, however, that for the United States the totalization of the periods of coverage in accordance with this agreement shall not apply to periods of voluntary coverage provided for by such laws.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, as regards the Italian Republic, the present agreement will be applied to legislation concerning other social security systems for similar cases which will be indicated by the competent authorities of the Italian Republic.

3. This agreement shall also apply to future laws amending or supplementing the laws specified in this article.

Article 3

1. The present agreement shall apply to workers who have periods of coverage under the laws, and to their family members or survivors.

2. The present agreement shall not apply to periods of service as a diplomatic or career consular officer, or officer of a chancery, nor, except insofar as provided under article 2.2, to periods of service covered under special systems for employees of the Government or of Government agencies or instrumentalities (« enti pubblici »).

Article 4

The persons to whom the provisions of this agreement apply shall have the same rights and obligations under the social security laws of each contracting State under the same conditions as if such persons were covered solely under the social security laws of such State, whether they reside in the territory of a contracting State or in a third State.

Article 5

For the purposes of eligibility for voluntary or optional insurance, in accordance with the provisions of the laws of a contracting State, the periods of coverage completed under the laws of such State shall be combined, where necessary, with the periods of coverage completed under the laws of the other State.

Article 6

Except as otherwise provided in this agreement, the persons eligible for benefits under the laws of one contracting State, including benefits arising under this agreement, shall receive them fully and without limitation or restriction while they reside in the territory of the other State. Such benefits shall be paid by each State to persons to whom the provisions of this agreement apply who reside in a third State on the same terms and to the same extent that such benefits would be paid if such persons had been covered entirely under the social security laws of the paying State.

Part II

PROVISIONS RELATING TO THE APPLICABLE LAWS

Article 7

1. Persons to whom this agreement applies who are employed or self-employed (che svolgono la loro attività) within the territory of one of the contracting States shall be subject to the laws of such State, except as otherwise provided in this article.

2. Services performed by a United States national in Italy which are covered under the laws of the United States shall remain covered under the laws of the United States.

3. Services performed by an Italian national in the United States for an Italian employer or for an enterprise controlled by an Italian firm shall be covered under the laws of Italy.

4. With respect to any services which are subject to the laws of both States, the following rules will be applied:

a. a national of one of the States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of both States shall remain subject for such period to the laws of the State of which he is a national and shall be exempt from the laws of the State of which he is not a national;

b. a national of Italy or a national of both States who, with respect to the same period of work, would be subject to the laws of both States shall, for such period, elect to remain subject to the laws of one of the States and shall be exempt from the laws of the other State;

c. a person who is not a national of either State and who, with respect to the same period of work, is subject to the laws of both States shall be subject, for such period, to the laws of the State in which the work is performed and shall be exempt from the laws of the other State.

5. The exemptions provided under this article shall be effective when the agency of the State in which the periods of work are covered pursuant to paragraph 4 certifies to the agency of the other State that such periods of work are covered under its laws.

6. The competent authorities of the two States may agree in the interest of a worker or on behalf of categories of workers to other exceptions to the rule provided in paragraph 1.

Part III

SPECIAL PROVISIONS
DISABILITY, OLD-AGE, AND SURVIVORSHIP

Article 8

1. With respect to a period of work which results in a period of coverage under the laws of both contracting States, the agency of each State shall for purposes of article 8.2 and article 9.2 take into consideration the period of coverage which results under the laws of that State.

2. If the laws of one State require completion of periods of coverage as a prerequisite for the acquisition, retention, or recovery of the right to benefits, the agency which applies such laws shall take into consideration, for such purpose, insofar as necessary, the periods of coverage completed under the laws of the other State, as if these were periods of coverage completed under the laws of the first State. Such agency shall take into consideration all the periods of coverage required to ensure the right to the fullest benefits provided for by the laws which it applies.

3. If the laws of a State establish as a condition for receiving certain benefits that the periods of coverage be completed in a given profession or occupation which is subject to a special system of insurance, in determining eligibility for such benefits only the periods completed under a corresponding system of the other State or, failing that, in the same profession or occupation — even if a special system for said profession or occupation does not exist in the other State — shall be counted. If the total of such periods of coverage does not result in entitlement under the special system, such periods shall be used to determine eligibility for benefits of the general system of insurance or some other applicable system of insurance; provided, however, that the provisions of this paragraph shall apply only when they would result in payment of the highest possible benefit amount.

4. The agency of the United States shall not be obliged to apply the provisions of this article in the case of a worker who has less than 6 quarters of coverage under the United States law; the agency of Italy shall not be obliged to apply the provisions of this article in the case of a worker who has less than one year of coverage under the Italian law.

Article 9

1. When a worker, family member, or survivor satisfies the conditions imposed by the laws of a contracting State for eligibility for benefits, without the need to invoke the provisions of article 8, the agency of that State shall establish, according to the

provisions of the said laws, the basic benefit amount based on the total periods of coverage completed by the worker under the laws of such State.

2. Whether or not paragraph 1 applies, the agency of each of the States shall determine the theoretical basic benefit amount by considering all the periods of coverage completed under the laws of the two States as if they had been completed exclusively under its own laws. The agency in question shall then establish the pro rata basic benefit amount on the total periods of coverage completed under the laws which it applies to the total of all the periods of coverage completed under the laws of the two States.

3. The worker shall elect within a specified time whether benefits shall be awarded by each of the States in accordance with the provisions of paragraph 1 or paragraph 2, and such election shall be applicable to all benefits payable to the worker and family members by each State.

4. In the case of survivors, benefit amounts shall be established by each of the States under the provisions of paragraphs 1 and 2. Survivors benefits shall be awarded by each of the States based on the provisions of either paragraph 1 or 2, whichever results in the higher total benefits payable, unless all survivors eligible for benefits elect to receive the lower total benefits payable.

5. The elections provided for in paragraph 3 and paragraph 4 shall be final, except in situations where article 11 applies.

Article 10

1. For purposes of the computation of the theoretical basic benefit amount, the agency of each contracting State shall take account of a worker's earnings in the other State in the following manner:

a. as regards the agency of the United States, the earnings in any year to be taken into consideration for periods of coverage completed under Italian laws shall be the equivalent of the earnings credited under the system of insurance in Italy for such year, subject to the maximum creditable earnings limitation under the laws of the United States for such year;

b. as regards the agency of the Italian Republic, for the periods of coverage completed under the laws of the United States there shall be credited the average salary or average contributions derived exclusively from the salary received or the credited contributions resulting from the periods of coverage completed under the laws of Italy.

2. If, under the laws of one State, the amount of benefits varies according to the number of family members or survivors, the agency of such State shall also take into account family members or survivors who are residing in the territory of the other State.

Article 11

1. Upon application, benefits awarded under the provisions of article 9.2 shall be recomputed by both States in accordance with the provisions of article 9.2 to take into account additional periods of coverage completed under the laws of either contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of article 9.5, benefits shall be recomputed under the provisions of article 9 when:

a. a worker who has made an election under article 9.3 subsequently becomes eligible for benefits under the laws of one or both States without the need to invoke the provisions of article 8; or

b. the method of computing benefits under the system of insurance of a State is changed by amendments to the law governing such computations.

3. Notwithstanding the provisions of article 9.5, if the entitlement of all beneficiaries receiving benefits under the provisions of article 9 terminates, the benefits of any person who later becomes entitled to benefits based on the periods of coverage of the same worker shall be computed under the provisions of article 9.

Article 12

If the beneficiary becomes eligible under article 9.2 for benefits paid by the agencies of both contracting States and if the amount of such combined benefits is less than the benefit amount which would be payable, based on the minimum basic benefit amount, to such beneficiary by the agency of the State in which he resides, the agency of that State shall, at its own expense, pay the difference between the amount of such combined benefits and the amount of benefits which would be payable to such beneficiary based on such minimum basic benefit amount.

Part IV

MISCELLANEOUS, TRANSITORY, AND FINAL PROVISIONS

Article 13

The competent authorities and agencies of the two contracting States shall assist each other in applying the present agreement as if they were applying their respective laws; such reciprocal assistance shall be free of charge.

Article 14

1. The competent authorities of the two contracting States shall by mutual agreement establish such administrative procedures as may be required to implement this agreement and each competent authority shall designate one coordinating agency or organization to facilitate the application of this agreement.

2. The competent authorities of the two States shall communicate to each other all information relating to regulations, administrative procedures, and amendments to their laws which may affect the application of this agreement.

Article 15

The diplomatic and consular authorities of each contracting State shall be empowered to address themselves directly to the competent authorities or agency of the other State in order to obtain useful information for safeguarding the interests of their own nationals, and may represent them without special mandate.

Article 16

1. Exemptions from duties, taxes, and fees provided for by the laws of either State shall also be valid for the application of the present agreement, irrespective of the nationality of the beneficiaries.

2. The requirements imposed by the laws or regulations of either contracting State relating to the certification (« legalizzazione ») of all certificates or other documents shall be applied in respect to all certificates or other documents which must be presented for purposes of the application of this agreement.

3. The certification as to the authenticity of a certificate or document, or a copy thereof, by the competent authorities or agency of one State shall be accepted as authentic by the competent authorities or agency of the other State.

Article 17

The competent authorities and the designated coordinating agencies or organizations of the two contracting States may correspond directly with each other and with any persons wherever they may reside, whenever such correspondence is necessary for the administration of this agreement. Correspondence may be drafted in the writer's official language.

Article 18

The petitions which the beneficiaries address to the competent authorities or agency of either contracting State for the application of the present agreement may not be rejected merely because they are written in the official language of the other State.

Article 19

1. The applications and other documents presented in writing to the competent authorities or agency of either contracting State shall have the same effect as if they were presented to the corresponding authorities or agency of the other State.

2. An application for benefits filed with the competent authorities or agency of one State is to be considered as an application for the payment of benefits by the agency of the other State, if the applicant explicitly requests that his application be so considered.

3. An appeal which must be filed within a given period of time with the competent authorities or agency of one of the States shall be considered to have been filed within such time limit if the appeal has been filed within such a period of time with the competent authorities or agency of the other State. In such case the authorities or agency with which an appeal is filed shall without delay transmit the said appeal to the competent authorities or agency of the other State, and acknowledge to the appellant that the appeal has been received.

Article 20

1. The competent authorities of the two contracting States shall jointly establish procedures to resolve any problems or disagreements which may arise with regard to the application or interpretation of the present agreement.

2. The competent authorities of the two States shall establish a permanent arbitration procedure for the consideration and resolution of any problems or disagreements which cannot be resolved under procedures established in accordance with paragraph 1. The arbitral body established under this paragraph shall settle questions referred to it in accordance with the principles of this agreement. Decisions of the arbitral body shall be final and binding for purposes of the question referred to it, on the competent authorities and agencies of both States.

3. The arbitral boby established under paragraph 2 shall consist of three members. The competent authorities of the two States shall each designate one member. The third member shall be designated by agreement of the two competent authorities.

Article 21

1. Pending the final determination of a beneficiary's rights under this agreement, including settlement of any question under article 20 between the competent authorities and agencies of the two contracting States, the beneficiary whose rights are involved shall be awarded provisional benefits in accordance with this article until such time as such determination has been made.

2. Each agency shall award the beneficiary, as provisional benefits, the benefits, if any, to which he would be entitled under its own laws or under this agreement.

3. *a.* The agencies of both States shall establish procedures for adjusting their respective liabilities for benefits during the period in which provisional benefits were paid pending the final determination referred to in paragraph 1.

b. In giving effect to such procedures, the agency of either State shall withhold from payments it makes, based on the rights of a beneficiary as finally determined, amounts permitted by the laws of that State sufficient to reimburse the agency of the other State for amounts paid as provisional benefits in excess of the amounts finally awarded to such beneficiary.

Article 22

1. The agencies of the contracting States, which have obligations relating to benefits to be paid in the other State under the present agreement, shall validly discharge such obligations in the currency of their own State.

2. In case provisions designed to restrict the exchange of currencies are issued in either State, both Governments shall immediately adopt the necessary measures to insure, in conformity with the provisions of the present agreement, the transfer of sums owed by either party.

Article 23

1. The provisions of this agreement shall apply to any application for benefits (including a new application of an individual who has previously applied for benefits) which is filed on or after the date this agreement enters into force.

2. In the application of the present agreement, the periods of coverage completed prior to its entry into force shall be taken into consideration except that neither contracting State shall take into account periods of coverage occurring prior to the effective date of its laws.

3. If previous claims were satisfied through a lump-sum payment because of insufficient periods of coverage and if, with the application of the provisions of this agreement, the beneficiary meets the conditions required for receiving a pension, he may request a review of action taken on his case.

4. This agreement shall not result in the payment of benefits for periods prior to the date of its entry into force.

Article 24

1. This agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. This agreement shall enter into force on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

3. *a.* This agreement may be amended from time to time by supplementary agreements which shall take effect on the first day of the month following the month in which the instruments of ratification of such supplementary agreements are exchanged; provided, however, that nothing in this paragraph shall be construed to prevent such supplementary agreements from being given retroactive effect if they so specify.

b. Any supplementary agreement which takes effect under the terms of this paragraph shall be deemed thereafter for purposes of this article to be an integral part of this agreement.

c. A meeting for the consideration of a supplementary agreement shall be called at the request of the competent authorities of either State.

4. This agreement shall remain in force and effect until the expiration of one calendar year following the year in which written notice of its renunciation is delivered to the competent authorities of one contracting State by the competent authorities of the other State.

5. If this agreement is renounced, rights acquired shall be retained under the provisions of this agreement and rights in the process of being acquired shall be recognized in conformity with supplementary agreements.

DONE in Washington on this twenty-third day of May, 1973, in duplicate, in Italian and English, the two texts being equally authentic.

For the Government
of the Italian Republic
Dionigi COPPO

For the Government
of the United States of America
Caspar W. WEINBERGER

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1975, n. **87.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale, in sede di ripartizione di n. 1.130 posti di assistente ordinario, venne fra l'altro assegnato alla cattedra di diritto agrario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari un posto di assistente di ruolo;

Considerato che il predetto posto è rimasto inutilizzato in quanto per la copertura di esso non è intervenuta, nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, nè la nomina di assistente di ruolo, nè la nomina di assistente incaricato, nè bando di concorso, cosicchè debbono ritenersi venuti meno i motivi che, a suo tempo, determinarono l'assegnazione del predetto posto alla cattedra in questione;

Considerate le esigenze dei diversi atenei;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario assegnato, con il decreto presidenziale citato nelle premesse, alla cattedra di diritto agrario della facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari, deve, invece, ritenersi assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche I della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 30

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Lombardo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese), al quale la legge assegna 30 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile, a seguito di accordi tra alcuni gruppi consiliari, procedere alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione.

L'attività amministrativa del comune venne assicurata per circa quattro anni, fino a quando, a causa di contrasti interni, venne a mancare alla giunta municipale l'appoggio esterno dei consiglieri appartenenti ad altro raggruppamento consiliare.

I contrasti si accentuavano in occasione della discussione sul bilancio preventivo per l'esercizio 1974, talchè sindaco e giunta si dimettevano.

Con nota 3 agosto 1974, n. 2407, il prefetto invitava l'amministrazione comunale a convocare il consiglio comunale ai fini dell'elezione degli organi dimissionari.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 30 agosto 1974.

Tale riunione risultava infruttuosa.

Nella successiva seduta del 7 settembre 1974, in seconda convocazione, il consiglio comunale eleggeva il sindaco, il quale, però, seduta stante, verbalmente rinunciava alla carica.

Il comitato regionale di controllo, nel contempo, constatato che erano ampiamente scaduti i termini entro cui il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e che l'ente non aveva provveduto a tale adempimento nonostante i solleciti all'uopo rivolti con note 8 giugno 1974, n. 20068/Rag. e 28 luglio 1974, n. 23852, nominava, ai sensi dell'art. 4 della citata legge del 1969, apposito commissario con l'incarico di predisporre lo schema di bilancio da sottoporre, poi, all'approvazione del consiglio comunale.

In data 3 settembre 1974 lo schema di bilancio, predisposto dal commissario, veniva consegnato all'amministrazione interessata.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto con provvedimento 12 settembre 1974, n. 2764, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 18 e 19 settembre, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti: presa d'atto delle dimissioni del sindaco, elezione del sindaco, elezione della giunta municipale, approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Con lettera 12 settembre 1974, notificata a tutti i consiglieri, il prefetto rivolgeva formale diffida ai singoli consiglieri a provvedere a tali adempimenti a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Tale tentativo non aveva però esito positivo.

L'organo regionale di controllo, nel contempo, nominava un apposito commissario «ad acta» con l'incarico di disporre una convocazione straordinaria del consiglio comunale per la deliberazione del bilancio.

Il commissario disponeva una convocazione straordinaria del consiglio comunale per il giorno 27 settembre 1974 con all'ordine del giorno la deliberazione del bilancio; per tale adempimento veniva assegnato il termine di giorni 30 ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, dalla data della disposta riunione.

Il provvedimento di assegnazione del termine, unitamente all'invito di convocazione, veniva notificato ai singoli consiglieri.

Nella riunione del 27 settembre 1974 lo schema di bilancio, predisposto dal commissario, veniva respinto con 6 voti contrari, 14 astenuti presenti 20 consiglieri.

L'organo di controllo, pertanto, nominava apposito commissario per la deliberazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il commissario con deliberazione 9 ottobre 1974 approvava il bilancio di previsione del comune.

Il prefetto, pertanto, ritenuto che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2389, legge comunale e provinciale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Vincenzo Gazzillo.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, omettendo, in particolare di ottemperare, malgrado reiterate formali diffide, al primario adempimento della sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, e conseguentemente a quello della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 dicembre 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Gazzillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1975

LEONE

GUI

(2775)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria giocattoli Migliorati Pierino, stabilimento di Pavone Mella.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Industria giocattoli Migliorati Pierino, stabilimento di Pavone Mella (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria giocattoli Migliorati Pierino, stabilimento di Pavone Mella (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2679)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1975.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria di Agnano 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano manifestazione 1975, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1975, abbinata alla corsa ippica « Gran Premio Lotteria », si concluderà il 6 aprile 1975 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 18 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 6 aprile 1975 alle ore 10 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 aprile 1975 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran Premio Lotteria ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

Tali biglietti seguiranno la sorte dei cavalli agli effetti dell'assegnazione dei premi, tenendo presente che solo i premi di prima categoria saranno graduati secondo l'esito della corsa finale.

La classifica dei cavalli è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa finale non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atti a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo dei cavalli stessi, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla fase finale della manifestazione e non classificati, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli (parità, ossia « dead-heat ») per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi del regolamento.

Art. 7.

Compete al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1975, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 marzo 1975.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Napoli per le ore 14 del giorno 4 aprile 1975.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 6 aprile 1975.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, 1° dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Domenico Stornelli, direttore di divisione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione sportiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1975
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 6

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Prezzo di vendita della scheda per la dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per la scheda concernente la « Dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche » (mod. 760), da esitare attraverso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire ai gestori degli organi di vendita e ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono rispettivamente alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di che trattasi;

Ritenuta l'opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e la misura dell'aggio per i gestori e rivenditori di generi di monopolio, già determinato con decreto ministeriale 11 novembre 1969;

Decreta:

Il prezzo di vendita della scheda relativa alla dichiarazione dei redditi delle società ed enti soggetti alla imposta sui redditi delle persone giuridiche (mod. 760), è fissato in L. 200 (duecento).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere la somma di L. 75 (settantacinque) da ripartire come segue:

a) ai gestori degli organi di vendita L. 15 (quindici);

b) ai rivenditori di generi di monopolio L. 60 (sessanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2816)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Casteldario

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1040/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato della roggia Essere in comune di Casteldario (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 567, della superficie di mq 280 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 marzo 1973 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2618)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Carbonara Ticino

Con decreto 21 ottobre 1974, n. 1072/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex colatore Gravellone in località Cascina S. Giacomo in comune di Carbonara Ticino (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, lettera *B.* sub b., della superficie di mq 5460 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 luglio 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2620)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vado Ligure

Con decreto 14 novembre 1974, n. 271, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in fregio al torrente Segno, in località frazione Valle del comune di Vado Ligure (Savona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28, mappale 484, della superficie di mq 1.485,25, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 luglio 1962 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Savona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2622)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 227, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 11 giugno 1970 dal sig. Catanzaro Stefano, avverso l'esclusione dal concorso a quattro posti di bidello bandito dall'istituto professionale per l'industria e le attività marinare di Sciacca.

(2083)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 234, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 20 maggio 1969 dal prof. Micco Mario per l'annullamento del provvedimento n. 205/*A*/3*C* dell'8 febbraio 1969 della preside dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Caserta.

(2084)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 *Istruzione, foglio n. 236, è stato dichiarato inammissibile* il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 16 gennaio 1968 dalla dott.ssa Morelli Landolfi Annunziata, avverso la decisione 28 dicembre 1967, n. 10320, del provveditorato agli studi di Avellino sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1965, n. 170, respingeva il ricorso da lei proposto per il mancato conferimento della nomina di 5 ore di cultura generale e 2 di francese presso la scuola media di Lacedonia, sezione coordinata dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lioni.

(1925)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla dott.ssa Eva Campagnuolo, avverso l'esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, con decreto ministeriale 23 dicembre 1967.

(2085)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 *Istruzione, foglio n. 233, è stato respinto il ricorso straordinario* al Capo dello Stato, proposto in data 8 febbraio 1967 dalla prof.ssa Monaco Vincenza, avverso la nomina conferita all'avv. Caruso Francesco per l'insegnamento di 15 ore di cultura generale ed educazione civica nell'istituto professionale femminile di Cosenza.

(1923)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 230, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 29 maggio 1970 dal prof. avv. Gullo Eugenio, avverso la decisione della commissione provinciale dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Milano, con la quale si respingeva il ricorso gerarchico contro la dichiarazione di decadenza dall'incarico per mancata assunzione di servizio del ricorrente pronunziata dall'istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Ferraris » di Milano e la conseguente nomina del sostituto.

(2082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 2 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,35	629,35	628,90	629,35	629,60	629,30	629,30	629,35	629,35	629,35
Dollaro canadese	627,95	627,95	628,50	627,95	628,46	627,90	628,05	627,95	627,95	627,95
Franco svizzero	250,15	250,15	250,10	250,15	250,05	250,10	250,20	250,15	250,15	250,10
Corona danese	115,85	115,85	115,80	115,85	115,68	115,80	115,78	115,85	115,85	115,80
Corona norvegese	128,43	128,43	128,30	128,43	128,04	128,40	128,30	128,43	128,43	128,40
Corona svedese	160,80	160,80	160,70	160,80	160,45	160,80	160,70	160,80	160,80	160,80
Fiorino olandese	264,30	264,30	264,40	264,30	263,92	264,20	264,10	264,30	264,30	264,30
Franco belga	18,184	18,184	18,19	18,184	18,154	18,18	18,1750	18,184	18,18	18,19
Franco francese	150,30	150,30	150,30	150,30	150,17	150,30	150,20	150,30	150,30	150,30
Lira sterlina	1517,65	1517,65	1518 —	1517,65	1517,20	1517,60	1517 —	1517,65	1517,65	1517,65
Marco germanico	269,92	269,92	269,90	269,92	269,69	269,90	269,77	269,92	269,92	269,90
Scellino austriaco	38,01	38,01	38 —	38,01	38,04	38,02	38 —	38,01	38,01	38 —
Escudo portoghese	26,03	26,03	26,05	26,03	25,90	26,05	26 —	26,03	26,03	26 —
Peseta spagnola	11,244	11,244	11,26	11,244	11,23	11,22	11,25	11,2440	11,24	11,25
Yen giapponese	2,1625	2,1625	2,17	2,1625	2,167	2,16	2,16	2,1625	2,16	2,16

Media dei titoli del 2 aprile 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,200
» 5 % (Ricostruzione)	97,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,950
» 5 % (Città di Trieste)	92,850
» 5 % (Beni esteri)	90,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,100
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,100
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,550
» poliennali 7 % 1978	94,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,325
Dollaro canadese	628 —
Franco svizzero	250,175
Corona danese	115,815
Corona norvegese	128,365
Corona svedese	160,75
Fiorino olandese	264,20
Franco belga	18,179
Franco francese	150,25
Lira sterlina	1517,325
Marco germanico	269,845
Scellino austriaco	38,05
Escudo portoghese	26,015
Peseta spagnola	11,247
Yen giapponese	2,161

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1974 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1974 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 - Incassi (in milioni di lire)		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 - Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1973			19.347		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	17.635.211			
	residui	1.781.504			
	Totale		19.416.715		
Accensione di prestiti	competenza	3.122.849			
	residui	1.126			
	Totale		3.123.975		
Spese correnti	competenza			18.978.517	
	residui			3.036.107	
	Totale				22.014.624
Spese in conto capitale	competenza			3.527.799	
	residui			1.444.716	
	Totale				4.972.515
Rimborso di prestiti	competenza			840.720	
	residui			62.351	
	Totale				903.071
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		27.160.197		19.323.851	
Conti correnti		50.622.538		48.558.185	
Incassi da regolare		19.800.819		19.883.104	
Altre gestioni		23.594.592		23.322.308	
	Totale		121.178.146		111.087.448
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		707.983		706.889	
Pagamenti da regolare		825.371		1.853.554	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		4.363.354		5.099.345	
Altri crediti		33.121.119		36.089.393	
	Totale		39.017.827		43.749.181
	Totale complessivo		182.756.010		182.726.839
Fondo di cassa al 31 dicembre 1974 (suppletivo)			—		29.171
	Totale a pareggio		182.756.010		182.756.010

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 dicembre 1974 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA			29.171	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		827		
Pagamenti da regolare		1.595.924		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.736.607		
Altri crediti		6.357.703		
	Totale crediti		10.691.061	
	In complesso			10.720.232
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		21.709.643		
Conti correnti		6.882.964		
Incassi da regolare		345.584		
Altre gestioni		1.218.828		
	Totale debiti			30.157.019
Situazione del Tesoro (passività)				19.436.787

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(2813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1975

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1975 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1975			
	INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1974 (suppletivo)		29.171		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza		611.165		
Accensione di prestiti — competenza		109		
Spese correnti — competenza				967.693
Spese in conto capitale — competenza				226.884
Rimborso di prestiti — competenza				—
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.309.175		1.845.201	
Conti correnti	1.152.891		801.498	
Incassi da regolare	2.313.869		1.992.900	
Altre gestioni	2.947.413		493.749	
Totale		7.723.348		5.133.348
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	—		33	
Pagamenti da regolare	276.005		327.654	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	245.307		503.227	
Altri crediti	21.428		1.703.025	
Totale		542.740		2.533.939
Totale complessivo		8.906.533		8.863.864
Fondo di cassa al 31 gennaio 1975		—		42.669
Totale a pareggio		8.906.533		8.906.533

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 GENNAIO 1975 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		42.669	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	860		
Pagamenti da regolare	1.647.573		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.994.527		
Altri crediti	8.039.299		
Totale crediti		12.682.259	
In complesso			12.724.928
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	21.173.617		
Conti correnti	7.234.357		
Incassi da regolare	666.552		
Altre gestioni	3.672.492		
Totale debiti			32.747.018
Situazione del Tesoro (passività)			20.022.090

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1975: L. 305.419 milioni.

Il primo dirigente: D'URSO

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(2814)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA **SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1975** PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		154.124.503.424
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	120.072.172.786	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			120.072.172.786
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	846.128.532.779	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	1.241.330.918.122	
— a scadenza fissa	»	500.408.220.800	
			2.587.867.671.701
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		8.215.349.368
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	—	
— conti speciali	»	7.606.120.085.260	
			7.606.120.085.260
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.178.424.274.886
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		3.127.707.662.233
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		656.224.928.552
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		10.453.198.172.761
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		1.741.187.533.225
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	332.362.057.359	
— altre attività	»	223.445.307.646	
			555.807.365.005
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		207.885.717.648
Spese dell'esercizio	»		24.133.570.430
			30.564.256.670.178
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		945.796.827.380
Depositi:			
— a garanzia	L.	4.854.293.100.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	5.493.854.730.000	
— altri	»	9.849.789.609.042	
			20.197.937.439.960
Depositari di titoli e valori	L.		742.415.964
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		51.710.892.799.698

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		10.184.954.665.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		97.717.567.956
Depositi in conto corrente liberi	»		186.559.704.132
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 36	»		1.741.187.533.225
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	7.349.527.408.655	
— altri	»	1.600.833.411	
			7.351.128.242.066
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.720.505.506.250	
— altri	»	7.381.950.598	
			5.727.887.456.848
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.885.614.579.010	
— altri	»	41.883.577.653	
			1.927.498.156.663
Ufficio italiano dei cambi - conto corrente ordinario	L.		309.270.888.675
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		155.114.365.784
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		35.529.529.519
Fondi diversi accantonati	»		551.994.167.486
Partite varie passive	»		2.157.626.544.442
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	37.233.877.874	
Fondo di riserva straordinario	»	36.651.947.719	
			74.185.825.593
Saldo provvisorio rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		35.468.049.982
Rendite dell'esercizio	»		27.133.942.807
			30.564.256.670.178
Impegni	L.		945.796.827.380
Depositanti	»		20.197.937.439.960
Titoli e valori presso terzi	»		742.415.964
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.159.446.216
TOTALE	L.		51.710.892.799.698

(2815) *Il Governatore*: CARLI *Il ragioniere generale*: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state approvate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che sono stati accantonati, in favore degli aventi diritto, i posti da conferire mediante assunzione diretta a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Vista la legge 3 dicembre 1970, n. 1053, che modifica la lettera *a*), punto *D*, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, per quanto concerne il titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed in particolare gli articoli 8 e 21;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, con cui viene stabilito il programma per il concorso di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova (parametro 133) nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità presso i seguenti uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera:

Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

Art 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsi e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 marzo 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè per le categorie indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

F) Diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B* o *C* o *D* o *E*, secondo la classificazione prevista dall'art. 80 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi ovvero a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione 2ª, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B* o *C* o *D* o *E* ovvero della patente di abilitazione alla guida di motoscafi ovvero della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero del servizio prestato, in seguito a regolare concorso, come vigile sanitario comunale o provinciale;

7) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicità dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma da apporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di cinque giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotti anche i titoli di merito, unitamente ad un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli stessi; copia di tale elenco, dopo i riscontri del caso, sarà restituita per ricevuta a ogni singolo candidato.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per disguidi che, comunque, possano accadere nella presentazione dei titoli, qualora, da parte dei candidati, si ometta di inviare, insieme con essi, l'elenco, in duplice copia, dei titoli stessi.

I titoli di merito dovranno risultare da appositi certificati, formalmente regolari, redatti a norma di legge, aventi per specifico oggetto i titoli che si vogliono comprovare. Non è ammessa la regolarizzazione formale dei titoli di merito.

I titoli richiesti per l'ammissione al concorso, di cui alle lettere *E*) ed *F*) del precedente art. 2, sono esclusi dalla valutazione.

Tuttavia, qualora i candidati siano in possesso di più d'uno dei gruppi di titoli tra quelli indicati nella lettera *F*) del citato art. 2, uno di essi soltanto sarà escluso dalla valutazione di merito, mentre gli altri potranno essere presentati, con le modalità di cui sopra, come titoli di valutazione.

Non possono essere valutati i titoli di merito formalmente irregolari e i titoli di merito presentati dopo la scadenza del termine utile dianzi indicato, qualunque sia stato il motivo della loro mancata tempestiva produzione.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, comprendente:

a) modalità di prelevamento di campioni di alimenti e di bevande, con compilazione del relativo processo verbale;

b) svolgimento pratico delle comuni operazioni di disinfezione, disinfestazione e di derattizzazione.

La prova di idoneità tecnica avrà luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, EUR, con inizio il giorno 22 settembre 1975, ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, riceveranno tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del giorno in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova predetta.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà operata secondo i criteri di massima fissati preventivamente da parte della commissione giudicatrice, con l'attribuzione del punteggio, per ciascuna delle quattro sottoelencate categorie, per un massimo complessivo di sedici trentesimi:

1ª *categoria*: servizi civili di ruolo e non di ruolo resi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere, nonchè servizi espletati alle dipendenze di imprenditori e di enti privati di rilevanza nazionale e servizi comunque prestati nelle Forze armate dello Stato e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia e dei vigili del fuoco; punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

2ª *categoria*: titoli di studio superiori alla licenza media, conseguiti presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi; punteggio massimo attribuibile tre trentesimi;

3ª *categoria*: titoli vari, legalmente riconosciuti, attinenti o utili alle mansioni di guardia di sanità; punteggio massimo attribuibile cinque trentesimi;

4ª *categoria*: idoneità riportate in precedenti concorsi presso amministrazioni dello Stato, enti locali, aziende municipalizzate ed enti pubblici in genere; punteggio massimo attribuibile tre trentesimi.

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i candidati che non abbiano riportato almeno tre punti nella valutazione dei titoli.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto trentesimi con un massimo di quattordici trentesimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica e che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta gioni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco *in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà* restituita, per ricevuta, ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma o certificato-diploma di istruzione secondaria di primo grado in originale o copia autenticata attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) originale o copia notarile autenticata del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico, ovvero dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria *B* o *C* o *D* o *E* anche alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla competente capitaneria di porto, attestante il possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi anche alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante il possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità comunale o provinciale, da cui risulti che il candidato, in seguito a regolare concorso, ha prestato servizio, prima della scadenza del termine massimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, come vigile comunale o provinciale;

3) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato o da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre;

8) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari (salvo che non sia stato già presentato come titolo di valutazione) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo possono presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di guardia di sanità in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Compiuto il periodo di prova, le guardie di sanità in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Essi non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione, un periodo complessivo di almeno cinque anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 73

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione perchè . . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione alla giuda di autoveicoli di categoria *B* o *C* o *D* o *E*; ovvero è in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoscafi; ovvero: è in possesso della patente di abilitazione a condurre caldaie a vapore; ovvero: ha prestato, in seguito a regolare concorso, servizio come vigile sanitario presso il comune di . . . . o presso la provincia di . . . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . in qualità di . . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . .

Il sottoscritto, presa visione della clausola del bando di concorso, secondo la quale i vincitori non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato nella sede di assegnazione un periodo di servizio complessivo di almeno cinque anni (art. 9), fa presente di preferire nell'ordine le seguenti sedi tra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso:

. . . .
. . . .
. . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .
(la firma deve essere autenticata)

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1720)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte da destinare al complesso immobiliare dell'I.N.A.I.L. in Milano.

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra tutti gli artisti italiani per la ideazione e l'esecuzione di opere d'arte come appresso indicato.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Le opere poste a concorso per il complesso immobiliare in Milano, via Moscova, sono le seguenti:

Opera 1ª: bassorilievo polimaterico delle dimensioni di ml. 5 di base per ml. 2,20 di altezza da collocare su una parete dell'atrio d'ingresso agli uffici. Tema libera. Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5.

E' richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di ml. 0,50 di base per ml. 0,30 di altezza.

Il compenso dell'opera è di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

Opera 2ª: scultura in metallo, con materiale specifico a scelta dell'artista, dell'altezza di ml. 4, da collocare nel giardino su una base di ml. 2 per 2. Tema libero. Il bozzetto, sia della scultura che della base, dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5.

E' richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di ml. 0,50 di altezza per ml. 0,30 di base.

La realizzazione della base su cui dovrà poggiare l'opera sarà ideata e realizzata dallo stesso artista tenendo presente che l'area su cui sarà collocata l'opera è sistemata a prato riportato su solaio.

Il compenso dell'opera è di L. 25.000.000 (venticinquemilioni).

Art. 3.

Per le opere poste a concorso di cui all'art. 2, ogni artista potrà concorrere per una o per entrambe le opere e per ciascuna di esse dovrà presentare, nei termini stabiliti dal successivo art. 5:

a) un bozzetto ed un particolare al vero delle dimensioni specificate nella descrizione di cui all'art. 2;

b) una relazione esplicativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti che l'hanno ispirata, anche in relazione all'ambiente nel quale dovrà essere collocata, agli elementi tecnici che la caratterizzano ed alle modalità previste per il collocamento in loco;

c) una dichiarazione firmata, redatta in carta da bollo da L. 700 che l'opera proposta sarà originale ed eseguita in unico esemplare e che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, accettandole pienamente.

Tutti i partecipanti al concorso dovranno produrre certificato di cittadinanza italiana.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno portare, ben visibile, la seguente intestazione:

« Concorso per le opere d'arte destinate al complesso immobiliare I.N.A.I.L. in Milano. Opera . . . . » (indicare se 1ª o 2ª).

Gli elaborati dovranno essere contrassegnati con un motto e con un numero di cinque cifre, riportati su ciascuno di essi.

Lo stesso motto e numero dovranno essere riportati sopra due buste chiuse che dovranno accompagnare gli elaborati, di cui:

una busta, con la intestazione « Documenti », dovrà contenere il cognome, il nome ed il domicilio del concorrente, il certificato di cittadinanza italiana (di cui all'art. 3), una dichiarazione firmata, redatta su carta bollata da L. 700 in cui si dichiari che l'opera proposta sarà originale ed eseguita in un unico esemplare e che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, accettandole pienamente;

una busta, con la intestazione « Relazione », dovrà contenere la relazione esplicativa (di cui all'art. 3) dell'opera presentata.

Tale relazione non dovrà essere firmata.

Su entrambe le buste, oltre il motto ed il numero, riportati sugli elaborati, dovrà essere riportata la seguente indicazione: « Concorso per le opere d'arte destinate al complesso immobiliare I.N.A.I.L. in Milano. Opera . . . . ».

Se più concorrenti saranno firmatari degli elaborati delle opere, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo a rappresentarli ad ogni effetto.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a pena di decadenza, a cura e spese e rischio dei concorrenti alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio tecnico per l'edilizia - Roma, via Fornovo n. 8, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Per la consegna l'ufficio apposito sarà aperto tutti i giorni non festivi dalle ore 9 alle ore 12.

Gli elaborati ed i documenti che dovessero pervenire, anche uno solo di essi, dopo trascorso il termine sopraindicato, non ammettendosi ritardi per nessuna causa, neppure di forza maggiore, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso.

Decorso tale termine, l'I.N.A.I.L. non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da commissioni che saranno formate a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei singoli bozzetti, anche in rapporto con le caratteristiche e la destinazione dell'edificio, nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

La commissione giudicatrice che effettuerà la scelta delle opere secondo i cennati criteri, potrà richiedere modifiche non sostanziali del bozzetto prescelto e l'artista sarà invitato a trattare le variazioni da apportare, all'atto esecutivo, nella realizzazione dell'opera. Tali varianti non potranno dar luogo a richieste di compensi speciali.

I rapporti tra l'I.N.A.I.L. e l'artista vincitore incaricato dell'esecuzione di ciascuna opera e del suo collocamento in sito saranno regolati da apposita convenzione, lo schema della quale potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 12.

Art. 8.

La realizzazione, il collocamento in sito e la consegna delle opere in ogni loro parte dovranno effettuarsi entro centoottanta giorni naturali e successivi, decorrenti dal perfezionamento della convenzione di cui al precedente art. 7.

L'artista vincitore dovrà firmare la convenzione stessa nel termine di quindici giorni dall'invito allo scopo rivoltogli dall'I.N.A.I.L. Decorso inutilmente tale termine, l'istituto potrà ritenersi sciolto da ogni impegno verso il vincitore stesso.

Art. 9.

Agli artisti vincitori verrà corrisposto il compenso per ciascuna opera indicato nell'art. 2.

Il pagamento avverrà in ragione del 30% dopo il perfezionamento della convenzione; del 60% dopo il definitivo collocamento dell'opera, che dovrà risultare da verbale redatto in contraddittorio; il rimanente 10% dopo l'esito favorevole del collaudo ed il rilascio del nulla osta da parte della competente sovrintendenza alle gallerie.

Su ciascuna rata del compenso verrà operata la trattenuta del 2% a favore dell'Ente nazionale assistenza pittori e scultori di cui all'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717.

I compensi forfettari indicati all'art. 2 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, per qualsiasi titolo, nessuno escluso od eccettuato, di qualsiasi onere e spesa che attengano alla realizzazione ed al collocamento in loco delle opere, nonchè alla loro conservazione e manutenzione fino al collaudo, oltre quelli inerenti alla stipula della convenzione e sua registrazione, bolli, diritti. Tutte le elencate spese e le eventuali altre restano pertanto a carico degli artisti vincitori.

Delle opere vincitrici non potranno essere prodotti altri esemplari, fermi, peraltro, i diritti relativi alla personalità dello autore, come quella di riproduzione sia fotografica che con qualunque altro mezzo di esposizione, ecc.

Art. 10.

Nessun compenso verra corrisposto, per nessun motivo, agli artisti dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o per entrambe le opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'I.N.A.I.L. si riserva la facoltà più ampia di indire un nuovo concorso eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle contemplate nel presente bando.

L'esito del concorso verrà reso noto mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I bozzetti non prescelti dovranno essere ritirati, a cura e spese degli autori, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, come sopra.

L'I.N.A.I.L. non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine, trascorso il quale potranno essere distrutti, rimanendo l'istituto esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi ragione o causa.

I bozzetti prescelti rimarranno di proprietà dell'I.N.A.I.L.

Art. 12.

Gli interessati potranno assumere tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate, nonchè dello schema di convenzione che regolerà i rapporti con gli artisti vincitori del concorso per le opere da eseguire, presso la Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio tecnico per l'edilizia in Roma, via Fornovo n. 8.

A richiesta saranno inviati a mezzo raccomandata i disegni e lo schema di cui sopra, fermo restando l'I.N.A.I.L. esonerato da qualsiasi responsabilità inerente a ritardi o disguidi.

Art. 13.

La partecipazione al concorso importa l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, le prescrizioni del quale sono tassative.

Roma, addì 2 dicembre 1974

Il presidente: PULCI

(2548)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2506 del 19 febbraio 1973 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1974 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il telegramma del Ministero della sanità, in data 21 dicembre 1974 con il quale viene segnalato il nominativo della dott.ssa Vittoria Belli, direttore di sezione del Ministero della sanità, per lo svolgimento delle funzioni di segretario in sostituzione del dott. Tommaso Virdia, impossibilitato per motivi di servizio;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è modificata come appresso:

Segretario:

Belli dott.ssa Vittoria, direttore di sezione del Ministero della sanità,

in sostituzione del dott. Tommaso Virdia impossibilitato per motivi di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 1° marzo 1975

Il medico provinciale: BARNABA

(2592)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750920)